

Acc.B

Deliberazione n.14 del 23.02.2026

Collegio dei Revisori Straordinario
D.A. n. 2477/10.S del 15/11/2021

VERBALE n. 29/2026

L'anno duemilaventisei il giorno 18 del mese di febbraio, in video conferenza da remoto con la sede legale dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nominato con Decreto dell'Assessore alle Attività Produttive n. 2477/10.S del 15/11/2021, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del D.Lgs. 123/2011

Tale Collegio risulta composto come di seguito indicato:

- Dott. Giovanni Perino - Presidente;
- Dott.ssa Elena Pizzo – Componente;
- Dott. Marco Fiorella – Componente.

La riunione odierna ha il seguente ordine del giorno:

- Parere in ordine alla proposta di definizione transattiva dei giudizi riuniti R.G. nn. 20122/2015 e 10229/2018 – Tribunale di Catania – tra Camera di commercio del Sud Est Sicilia e Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa, gestione separata IRSAP, richiesta al Collegio con mail del 29/01/2026 come integrata con mail del 17/02/2026, a seguito di interlocuzioni con questo Collegio per le vie brevi.

La riunione avviene attraverso l'utilizzo di soluzioni telematiche di riunione consistenti in modalità di condivisione via mail di documenti e di videoconferenza a mezzo Teams.

I partecipanti alla riunione tramite collegamento in videoconferenza, dopo essere stati identificati dal Presidente del Collegio Sindacale, dichiarano di udire correttamente e distintamente le voci di tutti i partecipanti e di essere nelle condizioni di poter rispondere e partecipare attivamente alla discussione e di scambiare documenti.

Si dà atto che tutti i componenti del Collegio dei Revisori sono collegati singolarmente dalle proprie postazioni.

Partecipa alla riunione, utilizzando anch'esso la piattaforma Teams, che consente la piena e consapevole partecipazione ed il tempestivo trasferimento dei documenti il dott. Roberto Cappellani responsabile dell'Ufficio bilancio-contabilità della Camera di Commercio Sud Est Sicilia.

Il Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio del Sud Est Sicilia,

- visto l'art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato e integrato, che attribuisce al Collegio dei revisori la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, con applicazione, in quanto compatibili, delle norme del codice civile in materia di collegio sindacale delle società per azioni;

OR
7

- visto il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante il riordino delle Camere di commercio, che conferma il ruolo dell'organo di revisione nel controllo sulla gestione economico-finanziaria ;
- considerato il richiamo ai principi degli artt. 2403 e seguenti c.c., in base ai quali il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento;
- preso atto della richiesta del Commissario straordinario della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, trasmessa con mail del 29/01/2026, di esprimere parere in ordine alla definizione transattiva dei giudizi civili pendenti avanti il Tribunale di Catania, Prima Sezione civile, iscritti ai rr.gg. nn. 20122/2015 e 10229/2018;
- preso altresì atto che l'Amministrazione, a supporto delle valutazioni già espresse dal proprio difensore Avv. Carmelo Floreno, ha conferito un ulteriore incarico all'Avv. Giuseppe Vaccaro per la redazione di un parere ad adiuvandum sulla convenienza giuridico-economica dell'adesione alla proposta transattiva formulata dal Consorzio ASI di Catania in liquidazione, parere acquisito agli atti e tenuto in considerazione ai fini del presente giudizio;

formula il seguente parere, limitato ai profili economico-finanziari, contabili e di corretta gestione amministrativa, restando impregiudicate le valutazioni strettamente giuridiche di merito demandate ai difensori dell'ente e all'Organo deliberante.

Dall'esame della documentazione trasmessa relativa a note difensive, corrispondenza degli avvocati, ordinanze del Tribunale risulta quanto segue.

Giudizio R.G. n. 20122/2015

- Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4173/2015, promosso dalla Camera di commercio del Sud Est Sicilia avverso il decreto ottenuto dal Consorzio ASI di Catania in liquidazione.
- Oggetto del decreto ingiuntivo: condanna al pagamento di € 723.333,36, oltre interessi, a titolo di quote contributive dovute al Consorzio per gli anni 2006–2012.
- Con ordinanza 19 gennaio 2017 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, motivando in senso favorevole alla tesi del Consorzio, in particolare in ordine all'inefficacia del recesso della Camera dal Consorzio ASI.

Giudizio R.G. n. 10229/2018

- Giudizio avente ad oggetto la legittimità del recesso della Camera di commercio di Catania dal Consorzio ASI di Catania e le conseguenze sulla debenza delle quote contributive.
- Il giudizio è stato riassunto avanti al Tribunale ordinario a seguito di sentenza TAR Catania (n. 2163/2017), che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconducendo le questioni alla sfera dei diritti soggettivi di natura patrimoniale.

BR
E

Riunione dei giudizi e proposta conciliativa del Tribunale

- I due giudizi sono stati riuniti con ordinanza del 13 novembre 2023.
- All'esito dell'udienza del 23 giugno 2025, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 16 luglio 2025, ha formulato proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., così strutturata: conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza 19.01.2017; compensazione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
- Con successiva ordinanza del 3 dicembre 2025, su istanza congiunta delle parti, il Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza al 25 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per consentire il prosieguo delle trattative transattive, precisando che, in considerazione della vetustà del procedimento, non saranno concessi ulteriori rinvii.

Alla luce delle trattative intercorse, l'unica proposta oggi rilevante ai fini del presente parere è quella formulata dal Consorzio ASI di Catania in liquidazione, con nota 11.11.2025, sottoscritta dall'Avv. Angelo Trovato e dal Commissario liquidatore dott. Filippo Rasà, che prevede:

- riduzione del 10% sulla sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo (da € 723.333,36 a circa € 651.000,00);
- rinuncia agli interessi moratori maturati fino alla data della transazione;
- compensazione integrale delle spese di lite, con la sola eccezione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo (€ 24.751,55), posta a carico della Camera;
- determinazione dell'importo complessivo dovuto dalla Camera in € 675.000,00, pari a: circa € 651.000,00 a titolo di sorte capitale ridotta; € 24.751,55 a titolo di imposta di registro, con arrotondamento a complessivi € 675.000,00;
- possibilità di pagamento rateale come segue: € 350.000,00 alla firma dell'accordo transattivo; € 325.000,00 entro un anno dalla data della firma.

Ogni precedente ipotesi transattiva formulata dalla Camera di commercio, e in particolare l'offerta pari ad € 350.000,00, è stata espressamente non accettata dal Consorzio ASI e non costituisce più oggetto di valutazione nel presente parere.

Dalle relazioni del difensore della Camera emerge che:

- l'ammontare della sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo è pari a € 723.333,36;
- gli interessi legali/moratori maturati sino ad oggi, in assenza di dati di dettaglio sulle singole scadenze, sono prudenzialmente stimati in circa € 150.000,00;
- il valore complessivo potenziale della pretesa del Consorzio, tra capitale, interessi e oneri collegati, può aggirarsi attorno a € 1.000.000,00;
- la domanda riconvenzionale della Camera per la restituzione delle somme già versate a titolo di quota associativa 2006–2012 ammonta a € 361.666,64.

In termini sintetici, gli scenari economici oggi delineabili risultano i seguenti

- Accoglimento della controproposta dell' ASI € 675.000,00
- Mancata transazione con conseguente prosecuzione del giudizio ed eventuale piena soccombenza.

Lo Studio legale incaricato ha evidenziato, nella relazione del 23 dicembre 2025, che, alla luce dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e della successiva proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., le probabilità che il Consorzio ASI veda confermato il decreto ingiuntivo in questo grado di giudizio sono "sicuramente oltre il 50%". Ha altresì evidenziato che, pur rimanendo la possibilità di un appello, l'orientamento attuale del Tribunale appare tendenzialmente favorevole alle tesi del Consorzio.

Il Collegio prende inoltre atto che il parere ad adiuvandum dell'Avv. Giuseppe Vaccaro, richiesto dalla Camera a supporto delle valutazioni del proprio difensore, conferma tale quadro di rischio, stimando verosimile una esposizione complessiva in caso di soccombenza (sorte, interessi, spese) pari o superiore a circa € 1.000.000,00 e concludendo per la convenienza giuridico-economica dell'adesione alla proposta transattiva del Consorzio ASI per l'importo complessivo di € 675.000,00.

Nel merito delle valutazioni Il Collegio, in conformità all'art. 17 L. 580/1993 e al d.lgs. 23/2010, nonché ai principi del collegio sindacale delle S.p.A. è tenuto a vigilare:

- sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione;
- sulla sostenibilità e razionalità delle operazioni di rilievo patrimoniale.

La definizione transattiva di un contenzioso che può incidere per importi prossimi ad € 675.000,00 ovvero, in assenza di accordo fino a circa € 1.000.000,00 costituisce un'operazione di particolare rilevanza economico-finanziaria, con effetti diretti sul patrimonio e sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Ferma restando la piena autonomia decisionale dell'Organo di governo dell'ente, il Collegio, sulla base degli elementi disponibili, osserva quanto segue:

1. Ipotesi A – Transazione proposta dall' ASI: l'esborso di € 675.000,00 è inferiore al valore massimo stimato dell'esposizione potenziale (circa € 1.000.000,00), tenuto conto degli interessi e delle spese di giudizio, ma superiore quasi del doppio rispetto all'offerta iniziale della Camera. L'eliminazione degli interessi moratori maturati e la compensazione delle spese legali, nonché la possibilità di pagamento frazionato, costituiscono elementi economicamente apprezzabili, soprattutto in un contesto di verosimile elevata probabilità di soccombenza in primo grado.
2. Ipotesi B – Mancata transazione, prosecuzione del giudizio. Comporta il mantenimento integrale del rischio di condanna per l'intera sorte capitale di € 723.333,36, oltre interessi via via crescenti e spese di lite; la stima prudenziale complessiva dell'esposizione (circa € 1.000.000,00) appare verosimile sulla base delle informazioni agli atti. Va considerato il costo aggiuntivo

dell'assistenza legale nei successivi gradi di giudizio, nonché l'incertezza connessa all'eventuale esito dell'appello.

In termini di costo atteso, sulla base di una probabilità di soccombenza in primo grado valutata dal difensore come "sicuramente oltre il 50%" e delle ulteriori considerazioni contenute nel parere ad adiuvandum dell'Avv. Vaccaro, il mantenimento del contenzioso risulta, sul piano meramente economico, meno conveniente rispetto a una definizione anticipata che cristallizzi l'esborso in un importo significativamente inferiore al valore massimo di rischio.

Il Collegio, nei limiti dei dati di bilancio, rileva che l'esborso di € 675.000,00, articolato in due esercizi, deve essere valutato in rapporto: agli accantonamenti eventualmente già operati a fondo rischi e oneri per il contenzioso in oggetto; alla capacità di cassa e alle previsioni di entrata dell'ente; alle altre spese obbligatorie e ai vincoli di equilibrio.

In linea generale, un esborso intermedio (€ 675.000,00) distribuito su due esercizi appare, in astratto, più agevolmente programmabile, a condizione che: sia confermata la possibilità di ripartizione tra esercizi secondo la scansione prospettata; siano effettuati gli opportuni aggiornamenti degli stanziamenti e degli accantonamenti; sia mantenuto l'equilibrio complessivo di bilancio.

Dalle informazioni disponibili, il Collegio ritiene che:

- una transazione che definisca il contenzioso con un esborso pari ad € 675.000,00, sensibilmente inferiore al valore massimo di rischio (circa € 1.000.000,00) sia, in linea di principio, compatibile con i principi di prudenza e di buona amministrazione, a condizione che sia adeguatamente programmata in bilancio;
- la mancata transazione, con conseguente protrarsi del giudizio, mantiene un livello di rischio che potrebbe tradursi in un esborso superiore, con impatto più grave sugli equilibri futuri.

Il Collegio prende anche atto della relazione istruttoria del Responsabile del Servizio finanziario/Capo Area Supporto Interno, dott. Roberto Cappellani, del 17.02.2026, dalla quale emerge che:

- nel bilancio dell'Ente risulta già iscritto, alla data del 31.12.2024, un debito consolidato a titolo di fondo contenzioso (conto 261009 – fondo contenzioso molto probabile) pari a € 359.000,00, riferito al presente giudizio;
- rispetto all'importo complessivo della proposta transattiva pari a € 675.000,00, permane un fabbisogno integrativo di € 316.000,00, non coperto da stanziamenti correnti nel bilancio preventivo 2026;
- tale fabbisogno potrà essere coperto mediante utilizzo di avanzi patrimonializzati, attraverso una apposita manovra di assestamento del bilancio 2026, attesa la rilevanza della variazione e l'incidenza sui saldi di bilancio;



- a seguito di tale manovra, il risultato d'esercizio consolidato a preventivo 2026, che evidenziava un disavanzo pari a € – 2.769.940,37, verrebbe assestato ad un disavanzo di € – 3.085.940,37.

Alla luce di tali elementi, il Collegio constata che l'esborso complessivo di € 675.000,00, articolato in due rate (350.000,00 € alla firma e 325.000,00 € entro un anno), risulta finanziariamente sostenibile:

- per € 359.000,00 mediante utilizzo del fondo contenzioso già accantonato;
- per € 316.000,00 mediante utilizzo di avanzi patrimonializzati, fermo restando l'obbligo di procedere all'assestamento del bilancio 2026, come indicato nella relazione del Responsabile finanziario.

In tale configurazione, pur comportando un incremento del disavanzo preventivo 2026, l'operazione appare compatibile con gli equilibri complessivi di bilancio e con i principi di prudenza, tenuto conto che la mancata definizione transattiva esporrebbe l'Ente ad un rischio di esborso potenziale superiore (stimato attorno a € 1.000.000,00) con riflessi ancora più gravosi sulle future gestioni.

Alla luce di quanto precede, il Collegio dei revisori dei conti:

Prende atto:

- della natura e dell'ammontare del contenzioso pendente tra la Camera di commercio del Sud Est Sicilia e il Consorzio ASI di Catania in liquidazione;
- delle ordinanze del Tribunale di Catania (provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.), indicative di un orientamento tendenzialmente favorevole alle ragioni del Consorzio;
- della ipotesi di transazione proposta dal Consorzio ASI di € 675.000,00, quale unica ipotesi, peraltro auspicata dallo stesso giudice per una composizione transattiva del contenzioso in parola ;
- del parere ad adiuvandum reso dall'Avv. Giuseppe Vaccaro, commissionato dall'Amministrazione a supporto delle valutazioni del proprio difensore, che conferma l'elevata probabilità di soccombenza dell'Ente e la convenienza giuridico-economica dell'adesione alla proposta transattiva del Consorzio ASI per l'importo complessivo di € 675.000,00.
- della relazione istruttoria del Responsabile del Servizio finanziario/Capo Area Supporto Interno, dott. Roberto Cappellani, del 17.02.2026, che: quantifica il fabbisogno residuo in € 316.000,00 rispetto all'importo complessivo di € 675.000,00; individua la copertura di tale importo mediante utilizzo di avanzi patrimonializzati e la necessità di una manovra di assestamento del bilancio preventivo 2026; evidenzia che il disavanzo d'esercizio

- consolidato a preventivo 2026 si assesterà, a seguito dell'operazione, da – 2.769.940,37 € a – 3.085.940,37 €.

Rileva :

- che il mantenimento del contenzioso comporta un'esposizione potenziale stimata intorno a € 1.000.000,00, tenuto conto di sorte, interessi e spese, con una probabilità di soccombenza in primo grado ritenuta dal difensore "sicuramente oltre il 50%";
- che una definizione transattiva a condizioni economicamente ragionevoli consente di ridurre in modo apprezzabile il rischio di un esborso superiore, con effetti positivi sulla stabilità e prevedibilità degli equilibri di bilancio.
- che l'esborso di € 675.000,00 risulta, alla luce della relazione del Responsabile del Servizio finanziario del 17.02.2026, coperto per € 359.000,00 mediante il fondo contenzioso già accantonato e, per la parte residua di € 316.000,00, mediante utilizzo di avanzi patrimonializzati, previa manovra di assestamento del bilancio 2026.

Esprime il seguente giudizio:

- Sotto il profilo esclusivamente economico-finanziario e contabile, l'adesione alla proposta transattiva del Consorzio ASI per l'importo complessivo di € 675.000,00, che comporta un esborso complessivo sensibilmente inferiore al valore massimo di rischio (circa € 1.000.000,00) e che sia correttamente programmata e coperta in bilancio, è da ritenersi compatibile con i principi di prudenza, di buona amministrazione e di corretta gestione finanziaria dell'ente.

Il Collegio raccomanda comunque:

- che l'eventuale atto transattivo sia accompagnato da: una motivazione dettagliata dell'Organo di governo dell'ente che attesti la convenienza economica e la legittimità giuridica della proposta transattiva, basata, anche, sulle valutazioni del difensore in ordine al rischio di soccombenza e sugli scenari economici comparati; l'aggiornamento del bilancio di previsione e degli eventuali fondi rischi, al fine di assicurare la piena copertura dell'esborso nei termini e nei tempi stabiliti; che il testo dell'accordo transattivo preveda la più ampia e definitiva definizione di ogni reciproca pretesa connessa ai giudizi in oggetto; che, anteriormente alla deliberazione definitiva, l'Organo di governo prenda espressamente atto, nel corpo della motivazione, della relazione istruttoria del Responsabile del Servizio finanziario del 17.02.2026, allegandola al provvedimento, quale attestazione di sostenibilità finanziaria e coerenza con gli equilibri di bilancio.

Il presente parere è reso nei limiti delle competenze proprie del Collegio dei revisori dei conti, come definite dalla normativa vigente, e non si estende alle valutazioni strettamente giuridiche di

CR
J

merito sulla fondatezza delle domande giudiziali, che restano di esclusiva spettanza dell'Organo difensivo e dell'Autorità giudiziaria.

Non essendovi altri argomenti da trattare e non prendendo alcuno la parola, la riunione termina, previa stesura del presente verbale, che viene firmato dai membri del Collegio e successivamente, sarà inserito nell'apposito registro.

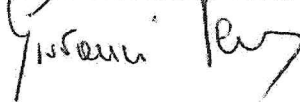
Il Componente

Dott. Marco Fiorella



Il Presidente

Dott. Giovanni Perino



Il Componente

Dott.ssa Elena Pizzo

